

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione si rivolge contro l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 4 novembre 2008, adottata nella causa F-133/06 L. Marcuccio/Commissione.

A sostegno delle proprie conclusioni, il ricorrente fa valere i seguenti motivi:

- a) Carenza assoluta di istruttoria ed omessa pronuncia su di un punto fondamentale della controversia, nella misura in cui l'ordinanza controversa non si pronuncia sulla domanda di dichiarazione d'inesistenza ex lege della decisione impugnata davanti al Tribunale della funzione pubblica.
- b) Difetto assoluto di motivazione delle statuizioni contenute nell'ordinanza controversa riguardanti sia l'irricevibilità delle domande «di condanna della Commissione a restituire al ricorrente i suoi beni personali», «di annullamento della decisione controversa» e «di risarcimento dei danni», che la condanna del ricorrente alle spese, anche per travisamento e snaturamento dei fatti, carenza assoluta di istruttoria, in conferenza ed irragionevolezza, nonché erronea e falsa interpretazione ed applicazione di norme e della giurisprudenza comunitarie.
- c) Error in procedendo, per inosservanza dell'obbligo di non tener conto del contenuto del controricorso in quanto tardivamente presentato dalla convenuta, di natura tale da essere pregiudizievole agli interessi dell'attore.
- d) Violazione delle norme sul giusto processo.

Ricorso proposto il 14 gennaio 2009 — Formula One Licensing/UAMI — Racing — Live (F1 — Live)**(Causa T-10/09)**

(2009/C 55/84)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Formula One Licensing BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. B. Klingberg)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Racing — Live SA (Montpellier, Francia)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 16 ottobre 2008, R 7/2008-1;
- condannare il convenuto alle spese; e

- condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese del procedimento dinanzi al convenuto.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «F1 — Live» per prodotti e servizi delle classi 16, 38 e 41.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: registrazione internazionale n. 732 134 del marchio denominativo «F1» per prodotti e servizi delle classi 16, 38 e 41; registrazione tedesca del marchio n. 30 007 412 del marchio denominativo «F1» per servizi della classe 41; registrazione britannica n. 2 277 746 D del marchio denominativo «F1» per prodotti e servizi delle classi 16 e 38; registrazione comunitaria del marchio n. 631 531 del marchio figurativo «F1 Formula 1» per prodotti e servizi delle classi 16, 38 e 41; altri marchi quali «F1 Racing Simulation», «F1 Pole Position» e «F1 Pit Stop Café».

Decisione della divisione di opposizione: diniego della domanda di marchio comunitario.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione contestata, rigetto dell'opposizione e autorizzazione alla prosecuzione dell'iter della domanda di marchio comunitario.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, poiché la commissione di ricorso ha erroneamente stabilito che non sussiste alcun rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi; violazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha omesso di rilevare che l'uso senza giusto motivo del marchio comunitario richiesto potrebbe trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi anteriori del ricorrente o recare pregiudizio agli stessi.

Ricorso proposto il 14 gennaio 2009 — Özdemir/UAMI — Aktieselskabet af 21. november 2001 (James Jones)**(Causa T-11/09)**

(2009/C 55/85)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Rahmi Özdemir (Dreieich, Germania) (rappresentanti: avv.ti M. Heinrich, I. Hoes, C. Schröder, K. von Werder e J. Wittenberg)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Aktieselskabet af 21. november 2001 (Brande, Danimarca)

Conclusioni del ricorrente

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 3 novembre 2008, nel procedimento R 858/2007-2;
- respingere l'opposizione della controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso 25 gennaio 2005 contro la domanda di registrazione del marchio comunitario — domanda n. 3 493 137; e
- ordinare alla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso di pagare le spese del procedimento, comprese quelle sostenute nel corso del procedimento di opposizione.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «James Jones», per prodotti della classe 25

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio comunitario denominativo «Jack & Jones» registrato con il n. 1 107 747 per prodotti delle classi 3, 18 e 25; il marchio denominativo «Jack Jones» registrato nel Regno Unito con il n. 2 063 437 per prodotti della classe 25; il marchio denominativo «Jack Jones» registrato nel Benelux con il n. 474 622 per prodotti della classe 25; il marchio denominativo «Jack & Jones» registrato in Danimarca con il n. VR 1990 06569 per prodotti della classe 25

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione per tutti i prodotti contestati

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, poiché la commissione di ricorso ha erroneamente valutato l'esistenza di un rischio di confusione tra i marchi in esame; violazione dell'art. 43, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 40/94, non essendo stata prodotta alcuna prova dell'uso dinanzi alla commissione di ricorso riguardo al marchio registrato nel Regno Unito con il n. 2 063 437.

Ricorso di Luigi Marcuccio proposto il 19 gennaio 2009 avverso l'ordinanza del 4 novembre 2008 del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-87/07, Marcuccio/Commissione

(Causa T-16/09 P)

(2009/C 55/86)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

- In ogni caso:
 - (A.1) annullare in toto e senza eccezione alcuna l'ordinanza impugnata.
 - (A.2) dichiarare che il ricorso in primo grado era perfettamente ricevibile.
- In via principale:
 - (B.1) accogliere in toto e senza eccezione alcuna il petitum dell'attore contenuto nel ricorso in primo grado;
 - (B.2) condannare la convenuta alla rifusione in favore dell'attore di tutte le spese, diritti ed onorari da quest'ultimo sopportati ed inerenti sia il giudizio di primo grado che il giudizio di appello;
- ovvero in via subordinata:
 - (B.3) rinviare la causa de qua al Tribunale della funzione pubblica, in diversa composizione, perché statuisca di nuovo in merito alla medesima.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nella presente causa è l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica, del 4 novembre 2008, adottata nella causa T-87/07 L. Marcuccio/Commissione.

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-9/09 L. Marcuccio/Commissione.

Il ricorrente fa valere in particolare che il Tribunale della funzione pubblica non si sarebbe pronunciato su di un punto fondamentale della controversia, ovvero l'autorizzazione a produrre una nota firmata da un dottore. Viene anche invocato il difetto assoluto di motivazione e l'illogicità delle statuizioni riguardanti la presunta irricevibilità della domanda di risarcimento del danno, della domanda che il Tribunale dichiari «l'esistenza degli atti, fatti e comportamenti in causa nonché, quantomeno incidentalmente, la loro illiceità», e del ricorso in primo grado nel suo complesso.